

VERBALE DELL'ASSEMBLEA N.3
ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Il giorno 15 marzo 2019 alle ore 17,00 nella sede sociale in via delle Camelie s.n.c. di Reggio Calabria, presso l'Hospice "Via delle stelle", si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione per discutere e deliberare sulla modifica dello Statuto.

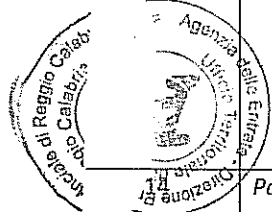
Presiede il presidente dell'Associazione Nicola Saggese.

Verbalizza la segretaria Rosaria G.Squillaci.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti tutti i soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, come da tabella seguente:

ARTICOLO OGGETTO DI MODIFICA	FORMULA PRIMO STATUTO	MODIFICA PROPOSTA (variazione in grassetto/ indicazione in corsivo)
4	...mediante la realizzazione delle seguenti azioni in accordo con la direzione sanitaria della struttura Hospice	..mediante la realizzazione delle seguenti azioni anche in accordo con la direzione sanitaria della struttura Hospice
8	L'Organo di amministrazione può deliberare l'esclusione dalla base sociale anche quando il socio, senza adeguata ragione, si metta in condizione di inattività.....	L'Organo di amministrazione può proporre all'assemblea dei Soci l'esclusione dalla base sociale, oltre che per i casi previsti nel comma precedente anche quando il socio, senza adeguata motivazione , si metta in condizione di inattività.....
10	E' inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta...	E' inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta...
11	• Delibera sull'esclusione degli associati	• Delibera sull'esclusione degli associati ai sensi dell' articolo 8 ultimo comma
11	• Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza	• Delibera il regolamento interno, il protocollo d'intesa con i vari enti e , sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
11	• Definisce il programma generale annuale di attività	• Delibera il programma generale annuale di attività
11	• Determina la previsione e l'ammontare delle quote associative e il termine per il loro versamento	<i>La parte viene totalmente eliminata e spostata all'art.14</i>
12	La valutazione della scelta della modalità di voto viene svolta dal Presidente o da lui delegato ad un collegio elettorale	<i>La parte viene totalmente eliminata</i>
12	Per porre a votazione argomenti non già indicati all'Ordine del Giorno occorrerà presentare e mettere in votazione una mozione per l'inserimento di un argomento all'Odg. La votazione della mozione potrà essere preceduta da un intervento a favore e uno contro. Perché la mozione venga accolta dovrà ottenere	<i>La parte viene totalmente eliminata</i>



	il consenso di almeno 2/3 dei votanti	
13	Essa è convocata dal presidente ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso...	Essa è convocata dal presidente ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso...
13	... il presidente deve provvedere alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta...	.. il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta...
14	... per la durata di anni tre e sono rieleggibili per due mandati.	.. per la durata di anni tre e sono rieleggibili.
14	• predisporre all'Assemblea il programma annuale delle attività	• propone all'Assemblea il programma annuale delle attività
14	• delibera in ordine all'esclusione dei soci	• delibera in ordine alla perdita della qualità di socio per morte o recesso, per il mancato pagamento della quota associativa e propone all'Assemblea dei soci eventuali casi di esclusione ai sensi del precedente articolo 8
	Parte non presente	• determina l'ammontare delle quote associative e il termine per il loro versamento (parte aggiunta)
15	Nelle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, se necessario, nomina un segretario, una commissione elettorale, o altro organo per specifiche mansioni, fra persone di sua fiducia.	Nelle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, se necessario, nomina una commissione elettorale, o altro organo per specifiche mansioni, fra persone di sua fiducia.
16	Il Tesoriere, la cui nomina è facoltativa, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, firmare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il tesoriere deve essere scelto esclusivamente tra i soci.	Il Tesoriere, la cui nomina è facoltativa, è responsabile assieme al Presidente della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Cura la tenuta dei libri contabili e la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi sulla base di determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione. Cura i rapporti con banche, poste ed istituzioni finanziarie per l'apertura del conto corrente dell'Associazione sulla base delle disposizioni e dei poteri a lui deliberate dall'Organo di Amministrazione. Il Tesoriere deve essere scelto esclusivamente tra i soci.
17	Il Segretario, la cui nomina è facoltativa, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il Segretario deve essere scelto esclusivamente tra i soci.	Il Segretario, la cui nomina è facoltativa, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea dei soci che, firmati anche dal Presidente, trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia. Tiene e cura il libro generale dei soci iscritti all'Associazione ed eventualmente il particolare libro dei soci che svolgono attività di volontariato attivo ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7.

		Il Segretario deve essere scelto esclusivamente tra i soci.
19	I membri dell'Organo di amministrazione partecipano di diritto alle sedute dell'Organo di amministrazione	I membri dell'Organo di revisione partecipano di diritto alle sedute dell'Organo di amministrazione
25	Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto all'art. 7.	Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto all'art. 6.

termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, e viene in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

Il presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 18,00



Il presidente

[Handwritten signature]

La segretaria

[Handwritten signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AMICI DELL'HOSPICE" DI REGGIO CALABRIA – O.D.V.

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "AMICI DELL'HOSPICE DI REGGIO CALABRIA – O.D.V." che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via delle Camelie snc C/o Hospice "Via delle Stelle", nel comune di Reggio Calabria.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Finalità e Attività)

L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni, anche in accordo con la direzione sanitaria della struttura Hospice:

1. Organizzazione di eventi culturali, convegni, seminari, sul tema delle Cure Palliative e dell'assistenza ai malati affetti da patologie a prognosi infausta, anche con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. Assistenza medico-infermieristica, ascolto e sostegno psicologico ai malati affetti da patologie a prognosi infausta e ai loro familiari.
3. Supporto ai pazienti affetti da patologie a prognosi infausta ospitati in strutture Hospice o presso il loro domicilio.
4. Attività di collaborazione con altre associazioni del settore.
5. Organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per sviluppare le competenze dei volontari e degli operatori sul tema delle Cure Palliative e dell'assistenza ai malati con patologie a prognosi infausta.

6. Integrazione dell'offerta socio-sanitaria di strutture Hospice, attraverso:

- a) Sostegno sui sintomi delle fasi avanzate;
- b) Prestazioni di assistenza psico-sociale e di sostegno sanitario.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse purché siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al primo comma tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'associazione, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 - (Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle mettendo a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. La domanda deve riportare la dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'associazione e, inoltre, indicare i recapiti (indirizzo completo ed e-mail) cui indirizzare tutte le comunicazioni utili. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'organo di amministrazione deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 30 giorni, ed un eventuale rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi. L'aspirante socio può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali e i libri sociali con semplice istanza scritta e motivata all'Organo di amministrazione;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 7 - (Qualità di socio volontario)

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, così come stabilito dall'art. 17 c. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i volontari che, all'interno delle strutture Hospice o in assistenza domiciliare svolgeranno l'attività di volontario in Cure Palliative, dovranno essere selezionati, aver seguito un corso di formazione di base in Cure Palliative, aver svolto un periodo di tirocinio, partecipare agli incontri di supervisione e di formazione continua.

Le modalità di selezione sono riportate sul Regolamento Operativo del volontario.

ART. 8 - (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e mancato pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari, o sia accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità e i valori associativi può essere escluso dall'organizzazione.

L'Organo di amministrazione, può proporre all'Assemblea dei Soci l'esclusione dalla base sociale oltre che per i casi previsti nel comma precedente, anche quando il socio, senza adeguata motivazione, si metta in condizione di inattività prolungata per più di dodici mesi, assenza per almeno quattro volte agli incontri di supervisione e formazione continua o non sia stato presente o rappresentato a tre assemblee consecutivamente.

La perdita della qualità di socio nei casi di morte e recesso è deliberata dall'organo di amministrazione mentre l'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e incompatibili con qualsivoglia incarico retribuito. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica e preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione.

ART. 10 - (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto economico. È inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta motivata, e in tal caso il presidente convoca l'Assemblea entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per convocare l'Assemblea, l'Organo di amministrazione si riunisce in seduta libera, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza tramite avviso scritto inoltrato a tutti i soci a mezzo email, all'indirizzo di posta elettronica che ciascun socio avrà comunicato al momento della richiesta di ammissione e risultante dal libro soci. Ciascun socio potrà richiedere formalmente un'alternativa modalità di trasmissione della convocazione per posta ordinaria o fax, indicandone indirizzi o numeri telefonici. Ciascun socio, pertanto, dovrà avere cura di aggiornare l'associazione sulle eventuali variazioni dei propri recapiti. In assenza di eventuali comunicazioni in merito, resterà inteso che la convocazione si intenderà regolarmente spedita all'ultimo indirizzo segnalato anche se variato o non più attivo. La comunicazione va inoltrata a tutti i soci, anche se

esclusi ma in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea a norma dell'art. 25 del D. Lgs 117/2017:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 8 ultimo comma;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera il regolamento interno, il protocollo d'intesa con i vari enti e, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera il programma generale annuale di attività;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



ART. 12 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o per le elezioni delle cariche sociali per le quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Comunque è facoltà di chiunque avente diritto al voto, prima di procedere ad una qualsivoglia votazione, richiedere che essa avvenga a scrutinio segreto anche quando non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente. La proposta di votare a scrutinio segreto va messa immediatamente ai voti e ove incontrasse la maggioranza dei consensi, la votazione di specie verrà effettuata a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 - (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Essa è convocata dal presidente ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso scritto mediante anche l'utilizzo della posta elettronica, specificando l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti; in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e, l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 14 - (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di cinque membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta per e-mail o con qualunque mezzo almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza tale termine può essere comunque derogato. Indipendentemente dalla modalità di convocazione ogni Amministratore deve essere informato circa la data, il luogo e l'orario della riunione, nonché deve ricevere indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Non è ammesso essere rappresentati per delega. Non è possibile la convocazione dell'Organo di amministrazione in seconda convocazione e pertanto la seduta che non raggiunga il *quorum* dovrà essere riconvocata dal Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente con funzioni vicarie e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario ove previsti;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- propone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche o retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine alla perdita della qualità di socio per morte o recesso, per il mancato pagamento della quota associativa e propone all'Assemblea dei soci eventuali casi di esclusione ai sensi del precedente articolo 8;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine per il loro versamento.

L'Organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. L'Organo di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dallo stesso, composte da soci e non soci. L'Organo di amministrazione può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

Gli Amministratori sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto l'Organo di amministrazione, con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, l'Organo di amministrazione provvede alle elezioni suppletive per i membri da sostituire alla prima assemblea utile e comunque non oltre sei mesi, eccetto nei casi in cui sia venuto meno il numero legale per la valida composizione dell'Organo. I nuovi eletti scadranno dalla carica con l'Organo di amministrazione di cui faranno parte.

ART. 15 - (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. È rieleggibile, ma non può svolgere consecutivamente più di due mandati. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente è preposto alla gestione dell'ordinaria amministrazione e ha la responsabilità dell'organizzazione e del buon funzionamento associativo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea e l'organo di Amministrazione, vigila sul corretto svolgimento delle adunanze, salvaguardando sempre l'interesse generale.

Nelle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, se necessario, nomina una commissione elettorale, o altro organo per specifiche mansioni, fra persone di sua fiducia.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza. Anche in assenza di specifica delega, il Presidente, può agire con i poteri dell'Organo di amministrazione portando i provvedimenti alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Qualora l'Organo di amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 16 - (Il Tesoriere)

Il Tesoriere, la cui nomina è facoltativa, è responsabile assieme al Presidente della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Cura la tenuta dei libri contabili e la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi sulla base di determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione. Cura i rapporti con banche, poste ed istituzioni finanziarie per l'apertura del conto corrente dell'Associazione sulla base delle disposizioni e dei poteri a lui deliberate dall'Organo di Amministrazione.

Il Tesoriere deve essere scelto esclusivamente tra i soci.

ART. 17 - (Il Segretario)

Il Segretario, la cui nomina è facoltativa, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea dei soci che, firmati anche dal Presidente, trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia. Tiene e cura il libro generale dei soci iscritti all'Associazione ed eventualmente il particolare libro dei soci che svolgono attività di volontariato attivo ai sensi del secondo comma del precedente articolo 7. Il Segretario deve essere scelto esclusivamente tra i soci.

ART. 18 - (Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - (Organo di Revisione legale dei conti)

È un Organo facoltativo, ma deve essere obbligatoriamente nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Sulla sua previsione si esprime l'Assemblea dei Soci e laddove previsto e istituito è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da un revisore contabile o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, in questo secondo caso elegge al suo interno il Presidente.

L'Organo rimane in carica tre anni, ovvero per lo stesso tempo dell'Organo di amministrazione con il quale è stato eletto. I suoi membri sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di revisione partecipano di diritto alle sedute dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

L'Organo di Revisione legale dei conti deve:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'organizzazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità;
- esaminare il bilancio consuntivo e il preventivo ed esprimere il proprio motivato parere agli organi competenti alla loro approvazione definitiva.

Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione legale redige verbale da trascrivere in apposito libro.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni, altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali, sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - (Libri sociali obbligatori)

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 l'Organizzazione deve tenere

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto all'art. 6.

ART. 26 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 - (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29 - (Assicurazione dell'organizzazione)

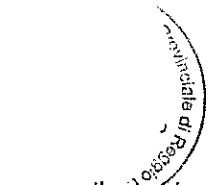
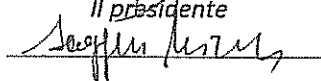
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30 - (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Il presidente


La segretaria
